



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti**

**Servizio appalti lavori pubblici
Ufficio gestione gare lavori pubblici**

Via Dogana, 8 - 38122 Trento

☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422

serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTO

Trento, **27 MAR. 2014**

Prot. n. S171/2013/ *169415* /3.5-805

Oggetto: gara d'appalto per l'affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE 1° LOTTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRENTO 3 – VERSIONE SOTTOMONTE – E RETTIFICA S.S. 12.

A seguito delle richieste di chiarimento formulate da un concorrente interessato a partecipare alla gara in oggetto, si precisa quanto segue.

Quesito n.1:

In relazione ai requisiti richiesti per l'impresa cooptata ai sensi dell'art. 92 comma 5 DPR 207/2010 s.m.i., si chiede conferma che il requisito di cui al punto 1bis (cifra d'affari) debba essere attestato in termini esaustivi dal RTI, con ripartizione interna quale già precisata con il chiarimento reso il 18.11.2013, non dovendo lo stesso requisito invece essere allegato dalla cooptata, la quale deve unicamente attestare che l'importo delle qualificazioni possedute con l'attestazione SOA è pari all'importo dei lavori che si intendono assumere, come previsto dall'art. 92, c. 5 DPR 207/2010.

Risposta:

La risposta è positiva: così come previsto dal paragrafo 2.1 del bando di gara, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, per le imprese cooptate è richiesto unicamente, quale condizione di partecipazione, che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Quesito n. 2:

Si chiede di confermare che l'impresa cooptata, non assumendo la qualifica di "concorrente" non debba sottoscrivere:

- a. Cauzione provvisoria
- b. Dichiarazione di subappalto
- c. Dichiarazione relativa all'indicazione dei professionisti responsabili della progettazione;
- d. Dichiarazione relativa ad una percentuale di possesso di una quota dell'associazione temporanea
- e. Offerta tecnica

f. Offerta economica

Risposta:

Da un'interpretazione letterale dell'art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010 e alla luce delle disposizioni recate dal bando di gara, si precisa che l'impresa cooptata, al pari di ogni impresa mandante, nel caso di associazione temporanea non ancora costituita, deve rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1.1 del bando di gara e deve sottoscrivere tutta la documentazione di gara.

Quesito n. 3:

Si chiede di confermare che l'impresa cooptata dovrà sottoscrivere un mandato alla futura capogruppo, dal momento che, pur se solo come cooptata ai sensi dell'art. 92 comma 5 DPR 207/2010 smi, tale impresa deve essere "associata" come espressamente richiesto nel bando di gara, a pag. 10 nella parte dedicata ai "Raggruppamenti temporanei e consorzi".

Risposta:

Si precisa che l'impresa cooptata, al pari di ogni impresa mandante, deve rendere la dichiarazione di cui al punto 6 del paragrafo 4.1.1 del bando di gara attestante: l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, la relativa tipologia (*orizzontale, verticale, misto, in cooptazione*), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee.



PF/RC

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

